



Comune di Parma

Centro di Responsabilità: 86 0 0 0 - SETTORE PATRIMONIO

Centro di Costo: 15 0 0 0 - PATRIMONIO

Determinazione n. proposta 2020-PD-2287

OGGETTO: Quota Consortile Società Canale di Torrechiara e S. Michele Tiorre (ex Opera Pia Domenico Biggi) - Impegno di spesa per l'anno 2020.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO

Richiamati i seguenti atti:

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 183 dell'11 dicembre 2018, a oggetto *Estinzione dell'IPAB "Opera Pia Domenico Biggi" di Parma (PR)*;
- la deliberazione n. 2020-13, adottata nella seduta di Consiglio comunale del 06 aprile u.s., con cui si è preso atto:
 - a) dell'estinzione dell'IPAB "OPERA PIA DOMENICO BIGGI" di Parma (PR), così come disposto dal Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 183 dell'11/12/2018;
 - b) della devoluzione del complesso dei rapporti attivi e passivi e del patrimonio dell'IPAB al Comune di Parma, quale sede dell'Ente, con vincolo di destinazione al raggiungimento delle finalità dell'Istituzione;

Preso atto che le finalità dell'Istituzione sono quelle indicate all'art. 3 dello Statuto dell'istituzione medesima;

Esaminato l'articolo 3 dello statuto dell'IPAB *Opera Pia Domenico Biggi*, nel quale è specificato che lo scopo dell'istituzione è quello di *diffondere, specialmente nella zona montuosa, la istruzione agraria, e la moderna tecnica di tutte le coltivazioni, dell'allevamento e del miglioramento del bestiame, la conoscenza delle leggi che interessano l'agricoltura, le più necessarie norme di contabilità agraria, ed inoltre la coscienza della cooperazione, in modo da mettere i lavoratori della terra in grado di levarsi moralmente ed economicamente. Nella sua attività l'Opera Pia Biggi avrà speciale riguardo alle frazioni di Arola e Torrechiara del comune di Langhirano ed al Territorio del comune di Monchio*;

Fatto presente che, con la devoluzione di cui sopra, Il Comune di Parma è diventato proprietario, tra l'altro dei seguenti beni, ubicati nel territorio del Comune di Langhirano:

Catasto Terreni - Comune di Langhirano						
Foglio	Part.	Qualità/classe	Reddito Dominicale	Superficie	Proprietà	Valore catastale
12	270	Sem. Irr. Arb. / 1	€. 2,34	02.30	50%	131,62
Fornari Bruna nata a Neviano degli Arduini il 25/10/1948 prop. 25%						
Fornari Renata nata a Langhirano il 08/07/1960 prop. 25%						

Foglio	Part.	Qualità/classe	Reddito Dominicale	Superficie	Proprietà	Valore catastale
12	6	Ente Urbano	€. 0,00	13.10	100%	0
12	269	Sem. Irr. Arb. / 1	€. 71,12	69.90	100%	8.001,00
12	274	Prato Irrig. / U	€. 37,22	41.90	100%	4.187,25
12	83	Area Rurale	€. 0,00	01.30	100%	0
12	85	Sem. Irr. Arb. / 1	€. 41,90	42.70	100%	4.713,75
12	285	Sem. Irrig. / 1	€. 55,40	60.60	100%	6.232,50
12	288	Bosco Ceduo / 2	€. 5,36	34.60	100%	603
12	298	Bosco Ceduo / 2	€. 4,46	28.80	100%	501,75
12	300	Sem. Irr. Arb. / 1	€. 221,10	2.85.40	100%	24.873,75
TOTALE						49.113,00

Considerato che, in data 18 settembre 2020, è pervenuto al Comune di Parma l'avviso di pagamento n. 07820200004225442/000 da Agenzia Entrate Riscossione – sede di Parma -, agli atti al prot. n. 147940, relativo alla richiesta della quota consortile, anno 2020, per l'adesione alla Società degli Utenti del Canale di Torrechiara e S. Michele Tiorre (Consorzio di irrigazione);

Fatto presente che parte dei terreni sopra elencati godono di alcune derivazioni del canale irriguo gestito dalla menzionata Società degli Utenti;

Esaminato il Regolamento Statutario della citata Società degli Utenti del Canale di Torrechiara e S. Michele Tiorre, con sede in Parma, Piazza Antonio Salandra n. 19/a, c.f. 80001230343, che recita:

- *la Società degli Interessati nel Canale di Torrechiara e di S. Michele Tiorre è formata da tutti gli aventi diritto di valersi delle acque di detto canale per irrigare i loro terreni e per dar moto ad opifici idraulici. Continuano pertanto ad essere Soci coloro che, come in passato, estraggano acque irrigue dagli esistenti manufatti di irrigazione o che hanno opifici mossi dalle acque del Canale; saranno in futuro ammessi quelli che acquisteranno il diritto e l'uso di valersi delle acque come sopra per giusto titolo notificato alla Società; e per converso cesseranno di farne parte coloro che in totalità alieneranno le loro ragioni.*
- *la riscossione delle Collette, che avrà ad imporsi la Società in detta unione, sarà eseguita col metodo privilegiato delle contribuzioni dirette, purché il Consorzio medesimo ottenga questa facoltà ai sensi*

della Legge 29 marzo 1873, n. 1387. Perciò i rispettivi ruoli saranno spediti alla Regia Prefettura affinché siano resi esecutivi [omissis];

Preso atto che il Regio Decreto 27 settembre 1883, allegato al menzionato Regolamento Statutario della Società citata, accorda alla Società degli Utenti del Canale di Torrechiara e San Michele di Tiorre (Parma) la facoltà di *risuotere il contributo dei Soci coi privilegi e nelle forme fiscali*;

Atteso che:

- la Società ha natura di associazione non riconosciuta di diritto privato, quale società irrigua privata, per il regolare uso delle acque del canale, con attività di presa e distribuzione delle acque;
- la Società va, dunque, inquadrata tra i consorzi volontari, ai sensi di quanto stabilito dalle norme del Codice Civile e dal T.U. 1775/33, che prevedono la possibilità di costituire *unioni volontarie*, al fine di soddisfare, congiuntamente, singole esigenze di utenti;
- in particolare, l'articolo 918 del Codice Civile dispone che *Possano costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini che vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui. L'adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono risultare da atto scritto. Il regolamento del consorzio è deliberato dalla maggioranza calcolata in base all'estensione dei terreni a cui serve l'acqua*;
- l'articolo 58 del T.U. R.D. 1755/33 sancisce *A tutti gli effetti della presente legge le derivazioni ad uso agricolo, che abbiano in comune la presa dal corso d'acqua pubblica, anche se godute da diversi utenti, costituiscono una utenza unica complessiva e sono rappresentate secondo le norme regolanti il consorzio, se questo esiste, o la comunione degli utenti*.

Tenuto conto che:

- la Società degli Utenti del Canale di Torrechiara e S. Michele Tiorre è un'associazione che, fin dal suo riconoscimento, avvenuto nel 1883, gestisce senza alcun scopo di lucro un canale d'irrigazione la cui asta principale tocca i comuni di Langhirano e Felino, arrivando con le derivazioni anche nel comune di Parma;
- che la Società salvaguarda lo svolgimento di quelle attività di manutenzione ed esercizio di una rete idrografica minore, con la finalità di mettere in sicurezza i territori sia di rendere coltivabili, mediante l'irrigazione i terreni ivi ubicati;

Valutato l'interesse pubblico nel mantenimento dello *status* di socio del Comune di Parma nella Società in parola, in considerazione che:

- i consorzi irrigui svolgono *un* ruolo strategico nei territori, sia perché permettono, tutt'ora come nel passato, di recuperare terreni per l'agricoltura, sia perché garantiscono da un lato la sicurezza idraulica di alcune aree, e dall'altro assicurano una continuità nella distribuzione dell'acqua soprattutto, come oggi, in tempo di *climate change*, con forti piogge seguite da lunghi periodi di siccità;
- l'adesione alla società permette una corretta gestione della risorsa idrica e delle fonti di approvvigionamento delle acque presenti nei terreni di proprietà dell'Ente, ubicati nel territorio del Comune di Langhirano, tutelando la vocazione agricola degli stessi, fortemente legata all'accesso all'acqua;

Atteso che occorre, dunque, assumere il necessario impegno di spesa per assolvere al pagamento della quota consortile di cui all'avviso di pagamento n. 07820200004225442/000 emesso da Agenzia Entrate Riscossione – sede di Parma -, agli atti al prot. n. 147940 del 18 settembre 2020, alla luce di quanto previsto nello Statuto della la Società degli Utenti del Canale di Torrechiara e S. Michele Tiorre;

Richiamate:

- a) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 16 settembre 2019, che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022, e la successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 18 dicembre 2019, con cui sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022, contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e

gestionale 2020/2022, ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2020/2022 per la competenza e all'esercizio 2020 per la cassa;

- b) la deliberazione della Giunta Comunale n. 455 del 30/12/2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2021 – 2022 per l'assegnazione in responsabilità delle risorse finanziarie;

Tenuto presente che i documenti di programmazione finanziaria 2020 -2021 -2022, approvati con gli atti sopra citati, hanno subito variazioni nel corso della gestione;

Atteso che, con l'atto di Giunta comunale sopra menzionato n. 455/2019, è stata affidata, ai Dirigenti competenti, la responsabilità delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo ai medesimi sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l'accertamento delle entrate e l'assunzione degli impegni di spesa attraverso l'adozione di determinazioni dirigenziali;

Visti, inoltre:

- a) il decreto legislativo n. 118/2011, e s.m.i.;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011";
- c) l'art 183 del D. Lgs. 267/2000 "Impegno di Spesa"

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere *registrate* nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con *imputazione* all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Dato atto che ai sensi dell'art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;

Richiamata la legge 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia*", e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 3: "*Tracciabilità dei flussi finanziari*";

Considerato che, si ritiene che, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 136/2010, la presente tipologia non sia soggetta alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto è annoverabile nella casistica delle quote associative

Rilevato che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona del dott. Gianfranco Dall'Asta, Responsabile della S.O. Valorizzazione del Patrimonio;

Visti:

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante: *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni*, in vigore dal 20 aprile 2013;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'art. 107 relativo alle competenze dei dirigenti e l'articolo 183 concernente l'assunzione d'impegni di spesa;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, e ss.mm.i., ed in particolare gli articoli 4 e 17, in merito alle competenze e funzioni dei dirigenti;
- lo Statuto Comunale ed in particolare il *Titolo V- Personale, Capo III - Dirigenza*;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico il *Capitolo III, Titolo I, articolo 9 – Dirigenza*;
- la delibera di Giunta n. 327 del 9 ottobre 2019 e la Determinazione del Direttore Generale n. 2611 del 11 ottobre 2019;
- il decreto sindacale DSFP/2019 n. 61 del 06 novembre 2019, prot. gen. n. 208628, con cui è stato conferito, con decorrenza dall'11 novembre 2019, all'Arch. Tiziano Di Bernardo l'incarico di dirigente

ad interim del Settore Patrimonio, fino all'individuazione della titolarità della struttura stessa e comunque non oltre la durata di un anno;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA

- 1) di prendere atto di tutto quanto espresso in premessa, richiamandolo con valore integrante e sostanziale;
- 2) di impegnare la spesa di 238,00 €, a favore Società degli Utenti del Canale di Torrechiara e S. Michele Tiorre, con sede in Parma, Piazza Antonio Salandra n. 19/a, c.f. 80001230343, a titolo di quota consortile anno 2020;
- 3) di imputare la somma complessiva di € 238,00 al capitolo come da tabella sottostante:

IMPORTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	ANNO BILANCIO / PEG	SIOPE
238,00 €	10906250	<i>Spese per la tutela dell'ambiente</i>	U.1.03.02.99.003	<i>Quote di associazioni</i>	2020	1030299003

- 4) di dare atto della conformità del presente provvedimento a quanto previsto nello statuto dell'organismo beneficiario;
- 5) di dare atto che si ritiene, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 136/2010, che la presente tipologia non sia soggetta alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, in quanto è annoverabile nella casistica delle quote associative;
- 6) che si provvederà, se necessario, e per quanto di competenza, agli obblighi sanciti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*;
- 7) che la liquidazione, dell'onere dovuto, sarà effettuata con successivo provvedimento dirigenziale, a seguito dell'esecutività del presente atto;
- 8) l'obbligazione di cui al presente atto avrà scadenza e diverrà esigibile nell'esercizio in corso;
- 9) di dare atto che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona del dott. Gianfranco Dall'Asta, Responsabile della S.O. Valorizzazione Patrimonio ed Espropri;
- 10) di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al verificarsi dell'apposizione del visto di regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)